

DELIBERAZIONE

N. 141

DEL 08/07/2014

Il Direttore Generale, nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DI REGOLAMENTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI E DISABILI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE ALL'AUSL DAI COMUNI E DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Deliberazione proposta da:

DIPARTIMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TERRITORIALI

La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di:

.....
Pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda U.S.L. di Bologna

Dal

Al

Inviata al Collegio Sindacale il

Esecutiva dal

ai sensi dell'art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Dipartimento delle Attività Amministrative Territoriali, Dott. Alberto Maurizzi e del Direttore del Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie, dott.ssa Monica Minelli che esprimono contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamata la legislazione nazionale e regionale ed in particolare:

- la Legge n°328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede tra le priorità le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con beneficio di carattere economico;

- il D.P.C.M. 14/2/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;

- il D.P.C.M. 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

Preso atto di quanto indicato dalla nota della Giunta regionale Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n°29077 del 31/7/2003 che recepisce la nota del Ministero della Salute n°12/259 del 28/4/2003 in merito all’attivazione di corsi mirati ad ottimizzare l’orientamento e la mobilità dei disabili visivi;

Richiamati gli accordi, stipulati tra i singoli Distretti ed i Comuni afferenti alle singole aree territoriali sulla base di quanto disciplinato dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, per la gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali delegati dai singoli Enti Locali e approvati annualmente attraverso i Piani di Zona Distrettuali;

Richiamato inoltre il Codice di Comportamento Aziendale adottato con Deliberazione n°7 del 31/1/2014, in particolare per quanto attiene all’art.7, in relazione all’obbligo per gli operatori dell’Azienda USL di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri;

Rilevata la necessità di regolamentare in maniera omogenea, negli ambiti distrettuali di questa Azienda, l’erogazione di contributi economici/sussidi in ottemperanza alle sopra citate normative anche su delega dei Comuni per quanto attiene ai minori e ai disabili adulti in carico alle U.S.S.I.;

Vista l’elaborazione da parte del Dipartimento delle Attività Amministrative Territoriali, in accordo col Direttore del Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie, delle seguenti regolamentazioni per:

- ❖ l’erogazione di interventi – di natura diversa da quelli sostenuti con gli assegni di cura di cui al Regolamento Aziendale Deliberazione n°101 del 15/5/2013 - di sostegno economico a favore di disabili adulti in stato di necessità e/o contributo economico Sostitutivo di Servizio;
- ❖ l’erogazione di contributi economici a favore di nuclei familiari e singoli minori in difficoltà nei distretti dell’Azienda USL di Bologna ;
- ❖ l’erogazione di contributo a rimborso per attività di orientamento, mobilità e autonomia personale di soggetti disabili visivi dei distretti dell’Azienda USL di Bologna;

Preso atto che nel corso dei due successivi incontri dello Staff Tecnico provinciale della CTSS di Bologna del 2 e 16 aprile 2014 sono stati presentati ed esaminati i sopra citati regolamenti e che dai Responsabili degli Uffici di Piano presenti non sono emerse significative problematiche rispetto ai contenuti generali degli stessi, in quanto non palesemente discordanti con i vigenti regolamenti comunali;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in parte narrativa del presente atto e che qui s'intendono integralmente richiamate

- 1) Di approvare i seguenti Regolamenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - ❖ REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI DISABILI ADULTI IN DIFFICOLTA' NEI DISTRETTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.
 - ❖ REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI E SINGOLI MINORI IN DIFFICOLTA' NEI DISTRETTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.
 - ❖ REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, MOBILITÀ E AUTONOMIA PERSONALE DI SOGGETTI DISABILI VISIVI DEI DISTRETTI DELL'AUSL DI BOLOGNA
- 2) Di stabilire che il responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Alberto Maurizzi a cui è demandato l'incarico di trasmettere copia del presente provvedimento ai servizi aziendali per le rispettive competenze di esecuzione dell'atto;
- 3) di trasmettere il copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di legge;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Ing. Luca Baldino

Il Direttore Sanitario
Dott. Massimo Annicchiarico

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI DISABILI ADULTI IN DIFFICOLTA' NEI DISTRETTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.

Premessa

Richiamata la legislazione nazionale e regionale, in particolare:

- la Legge n°328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede tra le priorità le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con beneficio di carattere economico;
- il D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";
- il D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Richiamati gli accordi, stipulati tra i singoli Distretti ed i Comuni afferenti alle singole aree territoriali sulla base di quanto disciplinato dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, per la gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali delegati dai singoli Enti Locali e approvati annualmente attraverso i Piani di Zona Distrettuali;

Visto il Codice di Comportamento Aziendale adottato con Deliberazione n°7 del 31/1/2014;

Preso atto che nel corso dei due successivi incontri dello Staff Tecnico provinciale del 2 e 16 aprile 2014 è stato esaminato il presente regolamento e che dai Responsabili degli Uffici di Piano presenti non sono emerse significative problematiche rispetto ai contenuti generali dello stesso, in quanto non palesemente discordante con i vigenti regolamenti comunali;

L'Azienda USL di Bologna adotta la seguente regolamentazione per l'erogazione di interventi – di natura diversa da quelli sostenuti con gli assegni di cura di cui al Regolamento Aziendale Deliberazione n°101 del 15/5/2013 - di sostegno economico alle persone ed alle famiglie in stato di necessità e/o contributo economico Sostitutivo di Servizio (per il Distretto Città di Bologna il presente regolamento è applicato per quest'ultima tipologia).

Art.1 Obiettivi

L'Azienda USL di Bologna, tramite le articolazioni distrettuali del Dipartimento Attività Socio Sanitarie, ha l'obiettivo di:

- a) contribuire a prevenire e rimuovere le cause (economiche, psicologiche, culturali, ambientali e sociali) che provocano l'insorgenza di bisogni sociali ed emarginazioni;
- b) assicurare a tutti i cittadini la fruibilità delle strutture e delle prestazioni socio assistenziali nel rispetto della libertà e della dignità personale, delle specifiche esigenze, garantendo uguaglianza di trattamento ed il diritto di esprimere scelte ed accettazione delle proposte;
- c) promuovere, attraverso l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, la tutela della salute (singola e collettiva), l'autonomia e l'autosufficienza;
- d) assicurare il diritto al rispetto della dignità e della libertà, allo sviluppo della personalità, all'espressione delle convinzioni religiose e politiche, alla permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, al mantenimento della propria rete di relazioni.

Art.2 Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono i disabili adulti o i loro nuclei familiari, residenti nel territorio del Distretto di appartenenza, di nazionalità italiana oppure di altra nazionalità purché assistibili sulla base della legislazione vigente.

Condizione per l'erogazione degli interventi è la presa in carico del disabile da parte dell'USSI Disabili Adulti del Distretto.

In particolare potranno accedere alle prestazioni assistenziali, nell'ambito del Distretto di competenza:

- a) i nuclei familiari in cui sia presente un disabile adulto di età compresa tra 18 e 64 anni;
- b) i disabili adulti di età compresa tra 18 e 64 anni.

Art. 3 Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'erogazione di contributi economici i soggetti di cui all'art.2 che si trovano in uno stato di necessità. Per stato di necessità si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. insufficienza del reddito familiare ed inesistenza o indisponibilità motivata di soggetti obbligati a provvedere alle necessità dell'interessato
2. incapacità del disabile di provvedere a se stesso
3. grave rischio di emarginazione, gravi difficoltà nella vita di relazione
4. possesso dei requisiti previsti dalle leggi statali o regionali che tutelano particolari soggetti sociali
5. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 4 Procedimento per l'erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo economico prevede una fase istruttoria finalizzata ad accertare le effettive esigenze delle persone che hanno presentato richiesta o di cui sia pervenuta segnalazione, nonché le condizioni sociali e quelle economiche delle stesse (valutazione ISEE).

Il limite ISEE di reddito di riferimento è quello attualmente utilizzato per l'erogazione degli assegni di cura alle persone disabili, pari a euro 34.000 riferito al nucleo familiare, salvo quanto previsto negli Accordi di Programma con gli enti locali di riferimento.

L'istruttoria finalizzata alla presa in carico viene effettuata dall'Assistente Sociale che ne è responsabile. L'istruttoria è attivata dalla compilazione di una domanda firmata dal richiedente e/o su segnalazione.

Di ogni persona presa in carico viene predisposto un progetto riabilitativo/assistenziale, nel più pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

L'istruttoria deve tendere ad acquisire il più possibile riscontri oggettivi della situazione esaminata, l'esame del contesto familiare, sociale e culturale, l'acquisizione di eventuali documenti ed autocertificazioni prodotte dagli interessati o da chi agisce per essi.

In nessun caso la delega all'incasso può essere effettuata nei confronti di personale amministrativo dell'Azienda USL adibito alla presente procedura.

L'istruttoria si conclude, sulla base del programma di intervento socio-assistenziale (conservato agli atti dell'USSI Disabili), con la proposta di intervento economico effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del caso e valutata, ove prevista, da un'apposita Commissione contributi distrettuale.

L'erogazione del contributo economico viene disposto dal Responsabile UASS/USSI Disabili Adulti del Distretto.

Il contributo economico può essere continuativo o straordinario (una tantum).

L'erogazione economica complessiva, a favore dello stesso utente, deve tendere a non superare l'importo annuo di € 5.000, salvo casi specifici ed eccezionali opportunamente motivati e documentati.

L'onere derivante da questi contributi è a carico dei bilanci sociali, in quanto interventi delegati dai Comuni.

Il Responsabile UASS/USSI Disabili Adulti del Distretto può autorizzare anche interventi urgenti, o riferiti a particolari situazioni identificabili in maniera dettagliata nel progetto elaborato a favore del disabile, prescindendo dall'istruttoria di cui ai precedenti comma del presente punto, qualora l'azione sia disposta dall'Autorità Giudiziaria o siano riscontrabili condizioni tali da rendere urgente ed indifferibile una erogazione di prestazioni assistenziali/riabilitative/educative.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento citato in premessa, gli operatori dell'Azienda USL si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In tali casi dovrà essere individuato dal Responsabile un sostituto per la trattazione della pratica.

Art. 5 Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo economico può essere erogato nei seguenti modi:

- quietanza diretta
- accredito conto corrente
- quietanza a terzi

Nel modulo di richiesta/quietanza firmato dall'utente, o da chi ne esercita la potestà, deve essere esplicitata la modalità di pagamento del contributo e l'eventuale delega alla riscossione.

Art. 6 Termini del procedimento

Dal momento della presentazione della richiesta o della segnalazione al momento della formale liquidazione del contributo non devono decorrere più di 60 gg. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Responsabile USSI Disabili Adulti del Distretto per motivate ragioni d'ordine tecnico professionale.

Art. 7 – Sospensione e revoca del contributo economico

Qualora in sede di verifica del progetto il Responsabile del Caso riscontri motivi di ordine riabilitativo/assistenziale tali da indurre alla modifica degli strumenti adottati nell'ambito del Progetto individuale, il contributo economico potrà essere temporaneamente sospeso o definitivamente revocato. La comunicazione della sospensione o della revoca del contributo dovrà essere inviata tempestivamente alla competente Unità Amministrativa per evitare la corresponsione impropria e/o consentire il recupero di quanto già erogato.

Considerata la valenza terapeutica riabilitativa individualizzata dell'elemento "contributo economico", in caso di decesso dell'utente, l'erogazione dello stesso contributo verrà sospesa.

Art. 8 Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'attivazione di contributi economici relativi all'esercizio 2014 e successivi esercizi.

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI E SINGOLI MINORI IN DIFFICOLTA' NEI DISTRETTI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA.

Premessa

Richiamata la legislazione nazionale e regionale, in particolare:

- la Legge n°328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede tra le priorità le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con beneficio di carattere economico;
- il D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";
- il D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"

Richiamati gli accordi, stipulati tra i singoli Distretti ed i Comuni afferenti alle singole aree territoriali sulla base di quanto disciplinato dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, per la gestione delle attività e dei servizi socio assistenziali delegati dai singoli Enti Locali e approvati annualmente attraverso i Piani di Zona Distrettuali;

Visto il Codice di Comportamento Aziendale adottato con Deliberazione n°7 del 31/1/2014;

L'Azienda USL di Bologna adotta la seguente regolamentazione per l'erogazione di interventi di sostegno economico alle persone ed alle famiglie in stato di necessità.

Art.1 Obiettivi

L'Azienda USL di Bologna, tramite le articolazioni distrettuali del Dipartimento Attività Socio Sanitarie, ha l'obiettivo di:

- a) contribuire a prevenire e rimuovere le cause (economiche, psicologiche, culturali, ambientali e sociali) che provocano l'insorgenza di bisogni sociali ed emarginazioni;
- b) assicurare a tutti i cittadini la fruibilità delle strutture e delle prestazioni socio assistenziali nel rispetto della libertà e della dignità personale, delle specifiche esigenze, garantendo uguaglianza di trattamento ed il diritto di esprimere scelte ed accettazione delle proposte;
- c) promuovere, attraverso l'integrazione dei servizi sociali e sanitari, la tutela della salute (singola e collettiva), l'autonomia e l'autosufficienza;
- d) assicurare il diritto al rispetto della dignità e della libertà, allo sviluppo della personalità, all'espressione delle convinzioni religiose e politiche, alla permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, al mantenimento della propria rete di relazioni.

Art.2 Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono i singoli minori o i loro nuclei familiari, residenti nel territorio del Distretto di appartenenza, di nazionalità italiana oppure di altra nazionalità purché assistibili sulla base della legislazione vigente.

Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel territorio del Distretto di appartenenza, o temporaneamente presenti sul territorio stesso, se è verificabile l'indifferibile esigenza di prestazioni assistenziali che non possono essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano o dallo Stato estero di residenza.

In particolare potranno accedere alle prestazioni assistenziali delle Unità Attività Socio sanitarie, nell'ambito del Distretto di competenza:

- a) i nuclei familiari in cui sia presente un minore
- b) i minori in affidamento o in adozione o privi temporaneamente della famiglia per interventi diversi da quelli previsti dalla DGR 1904 del 19/12/2011

- c) i giovani di età superiore ai 18 anni, non oltre il 21° anno di età, che siano assistiti dal settore socio sanitario in base a specifico provvedimento amministrativo
- d) le gestanti
- e) i profughi, i rimpatriati, i rifugiati, limitatamente agli interventi di protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 3 Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'erogazione di contributi economici i soggetti di cui all'art.2 che si trovano in uno stato di necessità. Per stato di necessità si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. insufficienza del reddito familiare ed inesistenza o indisponibilità motivata di soggetti obbligati a provvedere alle necessità dell'interessato
2. gravi difficoltà nella vita di relazione
3. grave rischio di emarginazione
4. possesso dei requisiti previsti dalle leggi statali o regionali che tutelano particolari soggetti sociali
5. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 4 Procedimento per l'erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo economico prevede una fase istruttoria finalizzata ad accertare le effettive esigenze delle persone che hanno presentato richiesta o di cui sia pervenuta segnalazione, nonché le condizioni sociali e quelle economiche delle stesse (valutazione ISEE).

Il limite ISEE di reddito di riferimento è pari a euro 34.000 riferito al nucleo familiare - fatte salve eventuali modificazioni successive - salvo quanto previsto negli Accordi di Programma con gli enti locali di riferimento.

L'istruttoria finalizzata alla presa in carico viene effettuata dall'Assistente Sociale che ne è responsabile. L'istruttoria è attivata dalla compilazione di una domanda firmata dal richiedente e/o su segnalazione.

Di ogni persona presa in carico viene aperta una cartella sociale, nel più pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

L'istruttoria deve tendere ad acquisire il più possibile riscontri oggettivi della situazione esaminata, privilegiando l'osservazione diretta (visita domiciliare), l'esame del contesto familiare, sociale e culturale, l'acquisizione di eventuali documenti ed autocertificazioni prodotte dagli interessati o da chi agisce per essi.

In nessun caso la delega all'incasso può essere effettuata nei confronti di personale amministrativo dell'Azienda USL adibito alla presente procedura.

L'istruttoria si conclude, sulla base del programma di intervento socio-assistenziale (conservato agli atti della USSI minori), con la proposta di intervento economico effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del caso, previa valutazione della Commissione contributi minori distrettuale che si riunisce periodicamente.

L'erogazione del contributo economico viene disposto dal Responsabile dell'USSI Minori del Distretto.

Il contributo economico può essere continuativo o straordinario (una tantum).

L'erogazione economica complessiva, a favore dello stesso utente, deve tendere a non superare l'importo annuo di € 5.000, salvo casi specifici ed eccezionali opportunamente motivati e documentati.

L'onere derivante da questi contributi è a carico dei bilanci sociali, in quanto interventi delegati dai Comuni.

Il Dirigente/Responsabile delle Attività Socio sanitarie del Distretto può autorizzare interventi anche urgenti o riferiti a particolari situazioni identificabili in maniera dettagliata nel progetto elaborato a favore del minore, prescindendo dall'istruttoria di cui ai precedenti comma del presente punto, qualora l'azione sia disposta dall'Autorità Giudiziaria o siano riscontrabili condizioni tali da rendere urgente ed indifferibile una erogazione di prestazioni assistenziali.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice di Comportamento citato in premessa, gli operatori dell'Azienda USL si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In tali casi dovrà essere individuato dal Responsabile un sostituto per la trattazione della pratica.

Art. 5 Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo economico può essere erogato nei seguenti modi:

- quietanza diretta
- accredito conto corrente
- buoni acquisto per generi di prima necessità

Nel modulo di quietanza firmato dall'utente deve essere esplicitata la modalità di pagamento del contributo e l'eventuale delega alla riscossione.

Art. 6 Termini del procedimento

Dal momento della presentazione della richiesta o della segnalazione al momento della formale liquidazione del contributo non devono decorrere più di 60 gg. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente/Responsabile delle Attività Socio Sanitarie del Distretto per motivate ragioni d'ordine tecnico professionale.

Art. 7 – Sospensione e revoca del contributo economico

Qualora in sede di verifica del progetto il Responsabile del Caso riscontri motivi di ordine assistenziale tali da indurre alla modifica degli strumenti adottati nell'ambito del Progetto individuale, il contributo economico potrà essere temporaneamente sospeso o definitivamente revocato.

Art. 8 Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'attivazione di contributi economici relativi all'esercizio 2014 e successivi esercizi.

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A RIMBORSO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, MOBILITÀ E AUTONOMIA PERSONALE DI SOGGETTI DISABILI VISIVI DEI DISTRETTI DELL'AUSL DI BOLOGNA

Premessa

Richiamata la legislazione nazionale e regionale, in particolare:

- la Legge n°328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede tra le priorità le prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con beneficio di carattere economico;
- il D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";
- il D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Sulla base di quanto indicato dalla nota della Giunta regionale direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n°29 077 del 31/7/2003 che recepisce la nota del Ministero della Salute n°12/259 del 28/4/2003 in merito all'attivazione di corsi mirati ad ottimizzare l'orientamento e la mobilità;

l'Azienda USL di Bologna adotta la seguente regolamentazione.

Art.1 Obiettivi

Le persone adulte che perdono la vista a seguito di incidente o malattia cronico degenerativa, necessitano di un intervento di orientamento alla mobilità finalizzato a portare il soggetto a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e realizzarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo e sociale.

Cio' implica, per i minorati della vista, l'attivazione specifica di corsi, mirati ad ottimizzare l'orientamento e la mobilità, condotti da riabilitatori esperti, in grado di valutare anche la capacità di autonomia e di adeguamento alla condizione di grave ipovedente o cieco, alla quale ci si adatta nel tempo.

Tale professionalità non è disponibile nell'Azienda USL di Bologna e non è riconosciuta dal Ministero della Salute, pur esistendo un albo di riferimento.

Riconoscendo tuttavia il bisogno a cui la persona cieca deve provvedere per proprio conto si propone, nella programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi sanitari e sociali in favore delle persone con disabilità, un percorso come di seguito individuato, ampliando una concezione della riabilitazione identificata da contenuti meramente sanitari, ad una concezione più ampia, estesa anche al recupero sociale.

Art.2 Condizioni di ammissibilità e procedimento per l'erogazione dei contributi

La persona cieca o ipovedente, di età superiore a 18 anni, potrà inoltrare al proprio Distretto di residenza nell'ambito dell'ASL di Bologna, la richiesta di un contributo a parziale rimborso dei costi sostenuti per la frequenza al training di riabilitazione sopra descritto, effettuato sotto la guida di un istruttore iscritto all'albo dei riabilitatori esperti.

Il Distretto, USSI Disabili Adulti, si farà carico di valutare le capacità dell'individuo e il suo bisogno di reinserimento attivo nel contesto sociale in base alla valutazione della documentazione sanitaria e reddituale, ovvero l'ISEE e la valutazione della condizione sociale della famiglia. Il limite di reddito di riferimento è pari a euro 34.000 riferito al nucleo familiare fatte salve eventuali modificazioni successive.

Nel caso la richiesta venga accolta, sarà definito l'ammontare del contributo attribuibile - fino ad un massimo complessivo di euro 900 (novecento) - comunicandolo formalmente al richiedente.

L'onere derivante da questi contributi è a carico dei Fondi per la Non Autosufficienza in quanto interventi di sostegno dell'autonomia della persona divenuta disabile.

Art. 3 Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo viene erogato solo dopo la verifica dell'avvenuta adesione al corso e alla presentazione della fattura relativa alle spese sostenute da parte dell'utente, sarà perciò l'utente a pagare direttamente il professionista iscritto all'albo. Il contributo è da intendersi una tantum e pertanto non è ripetibile per lo stesso soggetto.

Il contributo a rimborso può essere erogato nei seguenti modi:

- quietanza diretta
- accredito conto corrente
- quietanza a terzi

L'utente, o chi ne esercita la potestà, esplicherà la modalità di pagamento e l'eventuale delega alla riscossione.

Art. 4 Termini del procedimento

Dal momento della presentazione da parte del cittadino della documentazione richiesta al momento della formale liquidazione del contributo a rimborso non devono decorrere più di 60 gg. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Dirigente/Responsabile dell'Unità Attività Socio Sanitarie del Distretto per motivate ragioni d'ordine tecnico professionale.

Art. 5 Decorrenza

Il presente regolamento si applica a decorrere dalle richieste di rimborso parziale riferite a corsi effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2014.